R.G. n. 3547/2022

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione I

In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

Parte_1 (C.F: *C.F._1*), *Parte_2* (C.F: *C.F._2*), *Pt_3* *[...]* (C.F: *C.F._3*), *Parte_4* (C.F: *C.F._4*) e *Parte_5* *[...]* (C.F: *C.F._5*), questi ultimi sia in proprio sia quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore *Persona_1* (C.F: *C.F._6* , elettivamente [redacted] presso e nello studio dall' Avv. [redacted] del Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione

Attori

contro

Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F: *P.IVA_1* - P.IVA: *P.IVA_2* , elettivamente [redacted] presso e nello studio dell'Avv. [redacted] e dell'Avv. [redacted] del Foro di Vicenza che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuta

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-669

nonché contro

Controparte_2 in persona del legale rappresentante *pro tempore* (P.IVA: *P.IVA_3* , società elettivamente [redacted] presso e nello studio dell'Avv. [redacted] del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuta

Avente ad oggetto: Responsabilità professionale

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Gli attori, previa reiterazione delle istanze istruttorie, hanno concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:

"*Nel merito:*
accertata e dichiarata la responsabilità degli operatori della *Controparte_1* *in ordine alla morte della sig.ra* *Parte_6* *conseguentemente condannarsi la stessa, e per essa il suo garante per la R.C.T., al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi dagli attori, da liquidarsi nella misura già indicata in citazione, ovvero in quella diversa, anche maggiore, ritenuta di giustizia, da maggiorarsi per rivalutazione monetaria e interessi sino al saldo effettivo;*
con rifusione integrale degli oneri di lite, anche per l'a.t.p.c., come previsto dalla Legge Gelli/Bianco".

La struttura sanitaria convenuta, previa reiterazione delle istanze istruttorie ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:

"*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale,*
in via pregiudiziale in rito:
dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso per mancanza dei presupposti di legge, e, in particolare, per mancato rispetto del termine di cui all'art. 8 L. 24/2017 e, in ogni caso, dichiarare nullo ogni effetto (sostanziale e processuale) della C.T.U. espletata in sede di A.T.P., per tutti i motivi esposti;
nel merito:
in via principale:
rigettare le domande avanzate dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento, anche solo parziale, le pretese avanzate dagli attori, ridursi il grado di responsabilità della *Controparte_1* *[...]* *nella misura ritenuta di giustizia, valutando tutte le circostanze del caso e quelle indicate negli atti del patrocinio* *CP_1* *tra cui il concorso di colpa della sig.ra* *Pt_6* *e della* *CP_3* *e/o dei sanitari*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-669

della predetta CP_3 *nella determinazione dell'evento lesivo, con manleva da parte della* CP_4 *Assicurativa* Controparte_2 *in favore di* Controparte_5 *, in forza della polizza per la R.C. stipulata dalla* Controparte_1 *convenuta con la suddetta Compagnia, n.* [redacted] *decorrente dal 31.12.2015 al 31.12.2018;*
ridurre le pretese degli attori in ragione del danno effettivamente accertato ed alla minor somma ritenuta di giustizia; -
condannare Controparte_2 *in quanto compagnia assicuratrice della* Controparte_1 […] *a tener manlevata quest'ultima da ogni pregiudizio* di carattere economico dovesse derivarle dai fatti e dagli eventi per cui è causa, *spese di causa comprese;*
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a spese generali pari al 15% sugli importi assoggettabili, i.v.a. e c.p.a., nonché rifusione di spese di C.T.U. e C.T.P.".

La convenuta compagnia assicurativa, previa reiterazione delle istanze istruttorie, ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:

"*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta,*
in via pregiudiziale di rito: accertarsi e dichiararsi l'inutilizzabilità dell'accertamento peritale eseguito ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. per i motivi partitamente indicati in atti;
nel merito, in via principale: rigettarsi tutte le domande formulate nei confronti della convenuta […] CP_1 *, in quanto infondate in fatto e in diritto per motivi già tutti partitamente indicati in atti e, conseguentemente, respingersi ogni richiesta formulata nei confronti di* Controparte_2 *in qualità di Compagnia Assicuratrice chiamata a manleva;*
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualche forma di responsabilità in capo alla convenuta Controparte_1 *, limitarsi il risarcimento nei suoi confronti ai danni effettivamente riconosciuti, provati ed in nesso di causalità con l'operato della stessa e, in tale ipotesi, condannare la Compagnia Assicuratrice* Controparte_2 *a manlevare la propria assicurata dalle sole somme che quest'ultima fosse dichiarata tenuta a risarcire agli attori in ordine ai fatti per cui è causa, il tutto nei limiti di condizioni di polizza e di quanto pattuito contrattualmente per massimale, danni indennizzabili, vincolo di solidarietà, franchigia e scoperto;*
con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, con l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1bis, del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37".

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 , Parte_2 , Parte_3 Pt_4 […] e Parte_5 questi ultimi in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1 esponevano: che Parte_6 , madre di Parte_1 , Pt_4 […] e Parte_2 , suocera di Parte_5 e nonna di Parte_3 e di Persona_1 in data 22.2.2017 aveva fatto ingresso presso la Casa di CP_1 "in condizioni generali discrete" e con "atteggiamento collaborante"; che tuttavia le erano state da subito applicate alcune misure

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-669

contenitive immotivate, le quali avevano ingenerato nella paziente una reazione di agitazione psicomotoria; che la stessa dunque aveva rimosso i vincoli di contenzione e aveva riportato due cadute in data 27.2.2017 e in data 28.2.2017; che nonostante i sintomi di *dolor*, *calor* e *functio lesa* riferibili all'arto inferiore destro, era stata eseguita una radiografia all'arto inferiore sinistro, la quale non aveva evidenziazo così alcuna fattura; che a seguito di un decadimento cognitivo e motorio generale era stato disposto il ricovero in ospedale, quando ormai erano trascorsi dieci giorni dalla caduta; che presso il nosocomio era stata diagnosticata la frattura del femore destro ed erano stati al contempo rilevati i sintomi di una sepsi con grave scompenso cardiorespiratorio; che in ogni caso la paziente era stata trattata chirurgicamente in data 10.3.2017; che tuttavia le condizioni di salute della stessa avevano continuato a peggiorare, fino al [redacted] che nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto dinanzi al Tribunale di Vicenza con R.G. n. 659/2019 il Collegio Peritale aveva accertato che se la diagnosi fosse stata tempestiva la paziente avrebbe potuto essere sottoposta a intervento chirurgico quando ancora le sue condizioni cliniche erano stabili ed avrebbe inoltre evitato di contrarre, presso la struttura riabilitativa, l'infezione nosocomiale alfine causativa dell'esito esiziale; che *CP_* *Controparte_1* era dunque responsabile della morte di *[...]* *Parte_6*; che il danno terminale conseguitone ammontava a € 73.207,00 considerando la lucida agonia della *de cuius* dal giorno della seconda caduta, avvenuta in data 28.2.2017, sino alla perdita di conoscenza, avvenuta in data 1.5.2017, nonché considerando la successiva inabilità temporanea assoluta fino al [redacted] che il danno da perdita del rapporto parentale andava invece quantificato in € 304.007,70 per il figlio convivente *Parte_1*, in € 225.554,10 per ciascuno degli altri due figli *Parte_4* e *Parte_2*, in € 127.487,10 per ciascuno dei nipoti *Parte_3* e *Persona_1* e in € 100.000,00 per la nuora *Parte_5* che inoltre doveva essere quantificato il danno patrimoniale con riguardo alle spese di degenza, alle spese funerarie e alle spese legali e tecniche del procedimento per accertamento tecnico preventivo svolto *ante causam*. Gli attori chiedevano quindi la condanna della controparte al risarcimento del danno subito.

Costituitasi in giudizio, *Controparte_1* replicava: che *Parte_6* già in data 21.1.2017, e a seguito di una caduta, era stata ricoverata presso l'Ospedale di [redacted] dove aveva contratto varie infezioni; che al momento del ricovero presso la struttura convenuta in causa si trovava in una situazione di grave decadimento cognitivo e in stato confusionale, essendo comunque un soggetto affetto da

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-669

morbo di Parkinson, cirrosi epatica e patologie cardiorespiratorie, con pregresso abuso di sostanze alcoliche, nonché con gravi difficoltà di deambulazione e di mantenimento della posizione eretta in condizioni di non autosufficienza; che le misure contenitive erano state quindi adottate anche in accordo con i familiari; che la caduta, avvenuta dalla carrozzella, non dipendeva dall'applicazione delle suddette misure contenitive, e comunque lo stesso C.T.U. aveva escluso che fosse un antecedente causale del decesso; che dopo la seconda caduta era stato correttamente indicato al personale sanitario dell'Ospedale di [redacted] che la radiografia doveva essere effettuata all'arto inferiore destro; che l'errore era dunque imputabile al solo suddetto ospedale, al quale doveva essere ascritta anche l'indicazione di procedere con un percorso riabilitativo con pieno carico sull'arto fratturato; che tale percorso comunque non era stato intrapreso; che dopo l'intervento chirurgico il decorso post-operatorio era stato positivo, tanto che una coltura batterica eseguita in data 13.4.2017 aveva constatato l'assenza di infezioni; che dunque erano state disposte le dimissioni per il 18.4.2017, poi rimandate perché la paziente si era sfilata in autonomia il sondino naso-gastrico; che in ogni caso la sepsi causativa del decesso non era riconducibile al periodo di degenza presso la Casa di *CP_1*, intercorso solo dal 22.2.2017 all'8.3.2017; che non era risarcibile alcun danno catastrofale, in quanto l'approssimarsi della fine della vita poteva essere percepita solo dall'episodio ipotensivo del 22.4.2017; che nemmeno era risarcibile il danno da perdita del rapporto parentale perché al momento della presa in cura della *de cuius* la salute della stessa era già compromessa e perché gli attori non avevano in ogni caso dimostrato l'intensità del suddetto rapporto; che le spese funerarie non erano rimborsabili; che le spese relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo erano eccessive; che l'azione avversaria era poi inammissibile in quanto proposta oltre la scadenza del termine di novanta giorni dalla conclusione del suddetto procedimento. *Controparte_1* chiedeva quindi il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, la condanna di *Controparte_2* a tenerla indenne a titolo di manleva.

Si costituiva in giudizio anche *Controparte_2* la quale eccepiva l'improcedibilità dell'azione avversaria per mancata instaurazione del procedimento di mediazione, aderiva nel merito alle difese svolte dalla struttura sanitaria assicurata e chiedeva, in subordine rispetto al rigetto delle domande attoree, l'applicazione della franchigia concordata di € 500,00 altresì sottolineando che la clausola 11 della polizza prodotta in causa escludeva la rifusione delle spese di lite.

Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva rigettata l'eccezione di

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-669

improcedibilità formulata dalla *Controparte_1* e veniva assegnato il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, il quale sortiva esito negativo. All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., nelle quali in particolare la compagnia assicurativa eccepiva la mancata prova della titolarità in capo agli attori della loro qualifica di parenti ed eredi di *Parte_6*, nonché l'inutilizzabilità della C.T.U. resa in A.T.P. perché non vi era connessione tra il detto procedimento e la causa di merito instaurata con atto di citazione, il Giudice rigettava entrambi tali eccezioni e disponeva prima l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di A.T.P. e poi l'integrazione della C.T.U. ivi resa. All'esito, rigettava le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti e, all'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate dalle parti come in epigrafe, tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. *ratione temporis* vigente.

Individuazione dell'errore medico.

Tanto premesso, va subito precisato che a sostegno della presente decisione verrà posta la C.T.U. resa in sede di A.T.P., e successivamente integrata in corso di causa, in quanto le conclusioni ivi raggiunte risultano complete ed esaustive, oltre che scevre di vizi logici, giuridici e procedurali.

Innanzitutto, risulta condivisibile il parere tecnico reso dal Collegio Peritale in merito all'irrilevanza dell'applicazione delle misure contenitive rispetto al decorso causale che ha condotto al decesso di *Parte_6*, in ragione dell'effetto interruttivo del nesso eziologico apportato dal successivo ritardo diagnostico, riscontrato come in perizia: i C.T.U. infatti affermano e motivano che, nonostante l'accadimento della frattura, il tempestivo trattamento della stessa avrebbe guadagnato alla paziente ottime possibilità di recupero funzionale (cfr. pag. 32 del primo elaborato peritale).

Rimane pertanto superfluo ai fini di causa verificare sia se le suddette misure siano state concordate tra la struttura e i parenti del soggetto degente, sia se un eventuale siffatto accordo potesse esentare da responsabilità il personale sanitario, sia se le misure in questione possano aver ingenerato nella paziente un'agitazione psicomotoria, sia se le stesse siano state applicate in modo adeguato, sia se siano state causative delle cadute del 27.2.2017 e del 28.2.2017, sia se sia censurabile l'inefficace controllo infermieristico in occasione degli eventi e delle date sopra riportate.

L'antecedente causale diretto del decesso (tale cioè da interrompere il nesso eziologico con qualsiasi altro errore medico che possa essere stato precedentemente commesso) è infatti solo il ritardo

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-669

diagnostico consistito nell'aver accertato strumentalmente la rottura del femore destro di *Parte_6* *[…]* solo dieci giorni dopo la caduta causativa della frattura: tra il momento della frattura e quello della diagnosi, infatti, non solo si è registrato un ingravescente decadimento psicofisico generalizzato, ma soprattutto si è verificata la contaminazione infettiva di matrice nosocomiale che ha portato la paziente alla sepsi e quindi alla morte.

In contrasto con tale assunto, *Controparte_1* sostiene che l'infezione esiziale sarebbe stata non quella inizialmente contratta, ma piuttosto una contratta successivamente, per l'effetto dovendosi escludere che, in caso di diagnosi tempestiva, *Parte_6* sarebbe sopravvissuta (poiché anche in caso di diagnosi tempestiva sarebbe stato necessario il successivo periodo di degenza ospedaliera, con contestuale e ineliminabile esposizione al rischio di contrarre l'infezione nosocomiale che, nell'ambito del quadro clinico complessivamente critico della paziente, ne avrebbe causato il decesso). Tale tesi, nella prospettazione della parte, si basa sul referto dell'emocoltura del 13.4.2017, dal quale si doveva desumere la regressione degli indici flogistici della paziente.

Per approfondire tale profilo è stata disposta un'integrazione peritale nel corso del presente giudizio. Il Collegio Peritale ha così avuto modo di confermare le proprie precedenti conclusioni e di smentire la diversa ricostruzione proposta dalla struttura sanitaria in quanto: "*la negatività dell'emocoltura in presenza di un quadro clinico-laboratoristico di natura verosimilmente infettiva, non permette in alcun modo di escludere l'evenienza di un'infezione, né tantomeno di una sepsi, o ipotizzarne la guarigione; altresì, la validità dell'esame era fortemente limitata dal fatto che la paziente, al momento dell'esecuzione del relativo prelievo ematico, assumesse da circa dieci giorni una terapia antibiotica*" (pag. 5 del secondo elaborato peritale). Anzi: "*Multipli elementi di natura clinica, laboratoristica e strumentale erano invece indicativi di un processo infettivo in atto, tanto che gli Specialisti infettivologici che visitavano la Sig.ra* *Pt_6* *in data 07.04.2017 e 13.04.2017 prescrivevano la prosecuzione del trattamento antibiotico; perciò* […] *non può ritenersi prospettabile* […] *l'ipotesi che l'insorgenza della setticemia da Staphylococcus Hominis risalisse ad un'epoca cronologicamente successiva a tali date*" (pag. 6 del secondo elaborato peritale). Detto altrimenti, non è vero che il referto dell'emocoltura del 13.4.2017 ha documentato una regressione dell'infezione inizialmente contratta, per cui a causare il decesso di *Parte_6* è stata proprio quell'infezione, che non sarebbe stata contratta se la diagnosi tempestiva della frattura avesse consentito di intervenire subito chirurgicamente sull'arto leso

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-669

o che comunque, anche se contratta nel relativo post-operatorio, non avrebbe avuto gli effetti devastanti manifestatisi in concreto, poiché una diagnosi tempestiva avrebbe consentito di trattare la paziente in condizioni fisiche nettamente migliori e non compromesse, con ragionevoli probabilità di guarigione.

Né è risultata idonea a interrompere il nesso causale tra il ritardo diagnostico e il decesso nemmeno l'ulteriore complicanza rappresentata dal protrarsi della degenza di *Parte_6* dopo che la stessa si era ripetutamente sfilata il sondino nasogastrico, rimuovendolo senza le usuali precauzioni di igiene e di sicurezza adottate dal personale sanitario. Afferma il Collegio Peritale, infatti, che: "*il protrarsi del ricovero della Sig.ra* *Pt_6* *presso il suddetto nosocomio, determinato dalle difficoltà riscontrate dai Sanitari nell'attuazione di una nutrizione enterale mediante sondino naso-gastrico, non ha impattato in maniera significativa sull'evento morte; infatti, anche in caso di attuazione precoce delle dimissioni dall'Ospedale* [redacted] *di* [redacted] *la notevole compromissione clinica della paziente, diretta conseguenza del già citato ritardo nella diagnosi, e conseguentemente nel* [ritardato] *trattamento della frattura del femore, avrebbe reso necessario il Suo ricovero presso un'altra struttura di assistenza sanitaria, con un rischio di complicanze comparabile*" (pag. 7 del secondo elaborato peritale).

Individuato dunque il ritardo diagnostico quale unico ed effettivo antecedente causale del decesso di *Parte_6*, si condivide quanto concluso dai C.T.U. in sede di A.T.P., vale a dire che il suddetto ritardo era imputabile tanto all' *Controparte_6*, il quale – nonostante la richiesta di radiografia all'anca destra – aveva effettuato l'esame strumentale all'anca sinistra, quanto alla *Controparte_1* *[…]* la quale non si era avveduta del macroscopico errore del referto radiografico e, comunque, non aveva correttamente valorizzato le evidenti manifestazioni cliniche concretizzatesi nel dolore acuto della paziente e nella sua incapacità di utilizzare l'arto inferiore destro, nonché nell'edema e nell'ematoma ivi presenti: tutti sintomi che dovevano indurre nell'immediatezza il personale sanitario operante presso l'odierna convenuta quantomeno ad approntare un ulteriore approfondimento diagnostico. Viceversa, il personale sanitario è rimasto colpevolmente inerte.

CP_ di Ricovero *CP_1* deve dunque rispondere del danno arrecato per negligenza professionale, rimanendo priva di pregio la sua difesa secondo cui la responsabilità andrebbe interamente addebitata ai medici dell'Ospedale di [redacted] sia perché il Collegio Peritale ha individuato una responsabilità diretta della casa di ricovero medesima, sia perché la responsabilità delle due strutture sanitarie

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-669

coinvolte nella presente vicenda sarebbe in ogni caso solidale, per cui l'odierna convenuta ben può rispondere per intero nei confronti dei soggetti danneggiati, salva la possibilità di rivalersi, per intero o pro quota, nei confronti dell'ente corresponsabile nell'ambito di un separato giudizio (non essendo stata richiesta nel presente giudizio l'autorizzazione ad alcuna chiamata in causa di terzi).

Individuazione dei danni risarcibili.

Passando ad esaminare le categorie di danno risarcibili, si osserva che gli attori hanno domandato la liquidazione *in primis* del c.d. danno terminale e *in secundis* del danno da perdita del rapporto parentale.

Il danno terminale.

In ordine al primo aspetto, il Collegio Peritale ha riferito che la paziente si trovava in uno stato di lucidità e coscienza sufficienti a comprendere l'approssimarsi della propria morte dal 30 marzo al 22-26 aprile (in assenza di più precisi dati clinici si ritiene congruo assumere la data convenzionale del 24 aprile, per un numero complessivo di 25 giorni di lucida agonia), periodo nel quale l'ineluttabilità dell'esito esiziale del decesso doveva considerarsi percepibile da parte della paziente, anche tenuto conto dell'acuto dolore e delle accentuate sofferenze causate dal decorso patologico in atto (cfr. pag. 9 del secondo elaborato peritale).

Il danno terminale così perimetrato, comprensivo sia del danno morale terminale (altrimenti detto danno catastrofale o da lucida agonia) sia del danno biologico terminale (ancora denominato in alcune pronunce quale danno tanatologico), va liquidato - unitariamente - assumendo quale parametro le c.d. Tabelle di Milano, stante la loro valenza "paranormativa" (Cass. n. 8532/2020; Cass. n. 17018/2018; Cass. n. 9950/2017), e, in particolare, quelle dell'edizione 2024 vigenti al momento della presente decisione (come statuito dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 33770/2019), le quali prevedono: a) che per i primi tre giorni di invalidità temporanea totale esitata nel decesso del soggetto danneggiato, essendo la sofferenza percepita al suo massimo grado, debba essere liquidata una somma equitativamente determinata non superiore a € 35.247,00 e non ulteriormente personalizzabile; b) che dal quarto al centesimo giorno debba essere liquidata una somma specificamente determinata in un'apposita tabella, personalizzabile con un aumento fino al 50% del relativo importo; c) che per tutti i giorni successivi si seguano i criteri previsti per la liquidazione del risarcimento dell'invalidità temporanea totale ordinaria. Nella presente fattispecie si ritiene congruo liquidare la somma di € 18.000,00 per i primi tre giorni e la somma tabellarmente prevista fino al venticinquesimo giorno per ulteriori € 23.297,00 senza alcuna

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-669

personalizzazione. Quanto al mancato riconoscimento della personalizzazione, peraltro nemmeno richiesta dagli attori (cfr. pag. 14-15 dell'atto di citazione), è sufficiente rilevare che non sono stati individuati indici specifici che possano far presumere che nella fattispecie si debba ravvisare un danno morale di intensità accentuata rispetto a quello patito da un individuo modello che si possa in astratto trovare nella medesima situazione in cui si è in concreto ritrovata *Parte_6* . Quanto invece al mancato riconoscimento della liquidazione per i primi tre giorni di lucida agonia nella misura massima indicata dalle tabelle di riferimento, si deve notare che la paziente era comunque un soggetto di età avanzata e con gravi comorbilità pregresse (un soggetto, dunque, per il quale la percezione del sopraggiungere della morte deve assumere un significato diverso rispetto all'ipotesi, ad esempio, di un individuo giovane e identificabile come "sano" fino all'evento causativo del tragico decorso che lo conduca invece al suo decesso). Inoltre, non si deve tralasciare di considerare che la paziente era soggetta a un progressivo decadimento cognitivo che presumibilmente ha avuto l'effetto di ottundere, quantomeno a tratti, la lucida percezione dell'approssimarsi della morte.

Orbene, come detto, il parametro liquidatorio appena applicato inerisce al danno terminale complessivo, comprensivo cioè sia della sua componente morale sia della sua componente biologica, in ossequio a quel principio di unitarietà e omnicomprensività ancora di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: "*Nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di lucidità*" (Cass. n. 28989/2019).

Ciò non esclude, tuttavia, la risarcibilità del solo danno biologico terminale in corrispondenza con il periodo di tempo nel quale il soggetto danneggiato patisca una lesione esiziale della salute, che come tale già rappresenta un pregiudizio meritevole di ristoro, pur in assenza di una consapevole percezione dello stesso da parte dell'individuo che lo subisce (Cass. n. 21060/2016). In tale ipotesi il parametro risarcitorio corrisponde alla misura convenzionale del danno da inabilità temporanea assoluta.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-669

Infatti, pur trattandosi di danno di natura biologica, lo stesso non può essere descritto, come nei consueti casi di lesione del bene della salute, con una percentuale di invalidità permanente, poiché nella fattispecie del danno terminale l'unico postumo permanente è la morte, e quindi l'annullamento di tutti i riflessi dinamico-relazionali della vittima (e, come noto, non è risarcibile il mero "danno da morte" – cfr. S.U. n. 15350/2015). Per contro, la compressione del bene della salute nel lasso di tempo che intercorre tra l'evento lesivo e il decesso è intrinsecamente temporanea. Pertanto, è ragionevole assumere come base di calcolo per la liquidazione del danno *de quo* il *quantum* fisso giornaliero dell'invalidità temporanea assoluta (secondo le Tabelle di Milano applicabili, pari a € 115,00) e moltiplicarlo per il numero di giorni compresi tra l'evento lesivo e il decesso, nei quali il paziente non abbia avuto consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte. Nel caso di specie trattasi di undici giorni intercorsi, prima del decesso, dal venir meno dello stato di coscienza (cfr. pag. 9 del secondo elaborato peritale), ossia dal 24.4.2017 al [redacted] L'ammontare risarcitorio dovuto *in parte qua* ammonta dunque a € 1.265,00 non essendo riconoscibile alcuna ulteriore personalizzazione per le medesime ragioni già sopra esposte.

Il danno terminale riscontrato nel caso di specie va dunque liquidato in € 42.562,00 (pari a € 18.000,00 + € 23.297,00 + € 1.265,00), il quale dovrà essere devalutato alla data di verificazione del fatto, ossia alla data del decesso (ottenendo così l'importo di € 35.856,78), per poi essere rivalutato in considerazione della necessità di attualizzare, al momento del pagamento, il debito di valore in cui consiste l'obbligo risarcitorio. Nel dettaglio, l'importo come sopra devalutato deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT FOI, e degli interessi di natura compensativa al tasso legale ed applicati anno per anno (dal [redacted] alla somma via via rivalutata annualmente fino alla data della presente pronuncia, come stabilito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995. Pertanto, il danno terminale ammonta, in termini monetari attuali, a € 46.431,90. Da ultimo, tale importo, che con l'odierna sentenza viene liquidato quale debito di valuta, salvo gravame, dovrà essere maggiorato di interessi corrispettivi al tasso legale, decorrenti dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo.

Va sottolineato che si tratta di danno maturato in capo alla vittima del fatto illecito e transitato *iure hereditatis* nel patrimonio degli eredi del soggetto deceduto. Nel caso di specie, non essendo stata resa nota alcuna disposizione testamentaria, si devono considerare quali eredi i soli legittimari (ossia i figli

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-669

Parte_1 , *Parte_4* e *Parte_2*), che si desume abbiano accettato l'eredità della madre quantomeno tacitamente, mediante la proposizione dell'odierno giudizio. A ciascuno dei tre figli spetterà così un terzo dell'importo suindicato – stante la parziarietà delle obbligazioni ereditarie – nella misura di € 15.477,30 oltre, appunto, interessi corrispettivi al tasso legale decorrenti dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo.

Il danno da perdita del rapporto parentale.

La seconda tipologia di danno di cui gli attori chiedono il risarcimento, questa volta *iure proprio*, è quella del danno da perdita del rapporto parentale. Si fa riferimento al danno che i congiunti di un soggetto subiscono per effetto del venir meno della relazione di affetto e di solidarietà con il familiare defunto, in termini sia di sofferenza interiore conseguente al grave lutto, sia di mutamento delle abitudini di vita per effetto dell'infrangersi di una quotidianità condivisa. Nonostante questa duplice componente morale e dinamico-relazionale, la liquidazione del danno va effettuata unitariamente, come d'altronde correttamente prospettato dai ricorrenti. Rimane in ogni caso necessario acquisire la prova dell'effettiva sussistenza pregressa di un rapporto parentale non meramente formale, ma genuinamente sostanziale, ossia appunto caratterizzato da una reciprocità di affetti e da una comunione di vita.

Tale prova può essere fornita anche in via presuntiva.

La Corte di Cassazione, da ultimo e in particolare con una delle sentenze che compongono il c.d. Decalogo San Martino bis, pubblicate in data 11.11.2019 con l'intento di fissare gli orientamenti consolidati nel settore della responsabilità medica, ha infatti statuito che: "*In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso*" (Cass. n. 28989/2019).

Nel caso di specie, gli elementi sottoposti all'attenzione del giudicante e sorretti da un idoneo corredo probatorio sono:

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-669

- per quanto riguarda i figli *Parte_1* , *Parte_4* e *Parte_2* , il solo rapporto filiale con *Parte_6* , essendo rimasto privo di prova l'asserito dato della convivenza di *Parte_1* con la madre;

- per quanto riguarda i nipoti *Parte_3* e *Persona_1* il solo rapporto parentale con la nonna;

- per quanto riguarda la nuora *Parte_5* il solo rapporto di affinità con la suocera.

Nessun altro utile elemento, comprovante l'intensità della relazione tra i summenzionati soggetti e la congiunta defunta, può dirsi adeguatamente introdotto nel presente giudizio, in ragione dell'assoluta genericità dei pochi capitoli di prova orale formulati negli atti difensivi attorei, di certo non idonei a rendere evidenza di una quotidianità condivisa tra componenti del medesimo nucleo familiare.

Pertanto, ritiene il giudicante di liquidare il minimo previsto in base ai criteri tabellari applicabili per i tre figli e per i due nipoti (difettando la possibilità di valutare l'esistenza e la consistenza dei parametri elencati a pag. 73 delle Tabelle di Milano, edizione 2024). Come sopra ricordato, infatti, essendo sufficiente per riconoscere il pregiudizio *de quo* la sola prova presuntiva del rapporto affettivo e solidaristico tra soggetto defunto e congiunti superstiti, viene qui in rilievo la massima prossimità della relazione parentale (si tratta infatti di un rapporto tra madre e figli e tra nonna e nipoti), sulla cui base si può presumere, secondo l'*id quod plerumque accidit*, che sussistesse una reale e concreta vicinanza affettiva e che fossero radicate più o meno frequenti abitudini di vita comune.

Nulla va invece riconosciuto a *Parte_5* in quanto il mero rapporto di affinità avrebbe dovuto essere corredato di allegazioni probatorie maggiormente consistenti, non essendo sufficienti le scarne riproduzioni fotografiche prodotte insieme con la seconda memoria istruttoria di parte attrice.

Pertanto, applicando le Tabelle di Milano aggiornate al 2024 con l'adozione del c.d. "sistema a punti" (vale a dire del sistema legittimato dalla Suprema Corte – cfr. Cass. n. 10579/2021), e tenuto conto che l'età della vittima al momento del decesso era di 66 anni, emerge che gli importi liquidabili con gli accorgimenti sopra argomentati sono:

1) in favore di *Parte_1* , figlio della defunta, che all'epoca dei fatti aveva 39 anni, la somma di € 148.618,00

2) in favore di *Parte_4* , figlio della defunta, che all'epoca dei fatti aveva 44 anni, la somma di € 140.796,00

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-669

3) in favore di *Parte_2*, figlia della defunta, che all'epoca dei fatti aveva 46 anni, la somma di € 140.796,00

4) in favore di *Parte_3* nipote della defunta, che all'epoca dei fatti aveva 13 anni, la somma di € 50.946,00

5) in favore di *Persona_1* nipote della defunta, che all'epoca dei fatti aveva 5 anni, la somma di € 50.946,00

Tali importi, come detto computati sulla base dei parametri tabellari vigenti al momento della decisione, vanno devalutati alla data di verificazione del fatto, ossia alla data del [redacted], per poi essere rivalutati in considerazione della necessità di attualizzare, al momento del pagamento, il debito di valore in cui consiste l'obbligo risarcitorio. Nel dettaglio, gli importi come sopra devalutati devono essere maggiorati sia della rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT FOI, sia degli interessi di natura compensativa al tasso legale, applicati anno per anno alla somma via via rivalutata annualmente fino alla data della presente pronuncia, come stabilito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995. Pertanto:

1) in favore di *Parte_1* la suindicata somma devalutata diventa pari a € 125.204,72 per poi essere attualizzata all'importo di € 162.131,79 comprensivo di interessi compensativi e rivalutazione monetaria fino alla data della decisione;
2) in favore di *Parte_4* la suindicata somma devalutata diventa pari a € 118.615,00 per poi essere attualizzata all'importo di € 153.598,54 comprensivo di interessi compensativi e rivalutazione monetaria fino alla data della decisione;
3) in favore di *Parte_2* la suindicata somma devalutata diventa pari a € 118.615,00 per poi essere attualizzata all'importo di € 153.598,54 comprensivo di interessi compensativi e rivalutazione monetaria fino alla data della decisione;
4) in favore di *Parte_3* la suindicata somma devalutata diventa pari a € 42.919,97 per poi essere attualizzata all'importo di € 55.578,51 comprensivo di interessi compensativi e rivalutazione monetaria fino alla data della decisione;
5) in favore di *Persona_1* la suindicata somma devalutata diventa pari a € 42.919,97 per poi essere attualizzata all'importo di € 55.578,51 comprensivo di interessi compensativi e rivalutazione monetaria fino alla data della decisione.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-669

Da ultimo, tali importi, che con l'odierna sentenza vengono liquidati quale debiti di valuta, salvo gravame, dovranno essere maggiorati di interessi corrispettivi al tasso legale, decorrenti dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo.

Il danno patrimoniale.

Gli attori chiedono infine la rifusione degli esborsi conseguenti al decesso della loro *de cuius*.

In primis chiedono la rifusione della retta versata alla CP_ di CP_1 .

Ritiene il giudicante che tale pretesa sia fondata solo con riguardo al numero di giorni in cui […] Parte_6 , se le fosse stata correttamente e tempestivamente diagnosticata la frattura del femore, avrebbe dovuto essere degente presso l'ospedale anziché presso la struttura convenuta. Trattasi del periodo dal 2.3.2017, quando è stato eseguito l'esame radiografico all'arto sbagliato, all'8.3.2017, quando la paziente è stata effettivamente ricoverata presso il nosocomio, per un numero complessivo di sei giorni. Poiché la retta documentata ammontava all'importo di € 71,00 *pro die* (doc. 13 A.T.P.), la somma da riconoscere a tale titolo è pari a € 426,00 oltre interessi al tasso legale dalla data dell'esborso al saldo effettivo.

In secundis, gli attori chiedono la rifusione delle spese funerarie sostenute a seguito del decesso di Parte_6 (importa comunale, spese di cremazione, di trasporto della salma, del necrologio e del funerale) per complessivi € 4.448,86 oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo, da riconoscere in favore del solo Parte_1 , in quanto dalla documentazione in atti risulta che sia l'unico soggetto a aver corrisposto i relativi importi (doc. 13 A.T.P.). Nessuna delle predette voci va decurtata dal *quantum* risarcitorio in quanto, smentendo quanto sostenuto ancora nella propria comparsa conclusionale dalle parti convenute, alcuna delle elencate spese appare incongrua né voluttuaria.

In tertiis, gli attori chiedono la rifusione delle spese legali e tecniche sostenute per l'instaurazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo. Il compenso del difensore va ridotto a € 2.715,42 comprensivo di oneri accessori di legge (vale a dire spese generali al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%), in quanto la tipologia di procedimenti da prendere in considerazione è quella delle cause di istruzione preventiva, non quella dei giudizi cautelari, nonché in quanto vanno liquidate – in base ai parametri tariffari *ratione temporis* vigenti (D.M. 55/2014 modificato dal D.M. 37/2018) – le sole fasi di studio e di introduzione della controversia, non essendo stata documentata in causa alcuna attività difensiva

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-669

inerente alla fase istruttoria. Vanno invece riconosciute le somme richieste a titolo di compenso del C.T.P. (doc. 3 attoreo) e del C.T.U. (doc. 4 attoreo), per complessivi € 8.248,47 oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo.

Per la prima e la terza posta risarcitoria testè esaminate, i soggetti legittimati a percepire il rimborso si intendono *Parte_1* , *Parte_4* , *Parte_2* e *Parte_5* in solido tra loro, in quanto tutti richiedenti la suddetta liquidazione, escludendo *Parte_3* e *Persona_1* in quanto di minore età al tempo dei fatti.

Conclusioni e spese

A conclusione di quanto sopra esposto, *Controparte_1* dovrà versare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di cui si dolgono gli attori, salvo l'eventuale diritto di rivalersi in un separato giudizio, per intero o pro quota, su altri soggetti ritenuti corresponsabili:

1) a *Parte_1* la somma di € 177.609,09 (pari a € 162.131,79 a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale + € 15.477,30 a titolo di risarcimento del danno terminale) oltre interessi corrispettivi al tasso legale decorrenti dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo;
2) a *Parte_4* la somma di € 169.075,84 (pari a € 153.598,54 a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale + € 15.477,30 a titolo di risarcimento del danno terminale) oltre interessi corrispettivi al tasso legale decorrenti dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo;
3) a *Parte_2* la somma di € 169.075,84 (pari a € 153.598,54 a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale + € 15.477,30 a titolo di risarcimento del danno terminale) oltre interessi corrispettivi al tasso legale decorrenti dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo;
4) a *Parte_3* la somma di € 55.578,51 a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, oltre interessi corrispettivi al tasso legale decorrenti dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo;
5) a *Persona_1* in persona dei genitori *Parte_4* e *Parte_5* che sulla stessa esercitano la responsabilità genitoriale, la somma di € 55.578,51 a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, oltre interessi corrispettivi al tasso legale decorrenti

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-669

dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo;

nonché a titolo di danno patrimoniale così richiesto dagli attori:

6) a *Parte_1* , a *Parte_4* , a *Parte_2* e a *Parte_5* in solido tra loro, la somma di € 8.674,47 (pari a € 426,00 per spese di degenza e a € 8.248,47 per spese legali e tecniche del procedimento di accertamento tecnico preventivo) oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo;
7) a *Parte_1* la somma di € 4.448,86 per spese funerarie, oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo.

Controparte_1 ha poi diritto di essere tenuta indenne da *Controparte_2* in forza della polizza in atti, la cui esistenza e validità non è contestata dalla compagnia assicurativa. Quest'ultima, per quanto di rilievo ai fini decisori, si limita ad eccepire l'operatività della pattuita franchigia di € 500,00.

Con riguardo alle difese di *Controparte_2* occorre ribadire l'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali e preliminari formulate in comparsa di costituzione e risposta, in quanto reiterate ancora in sede di comparsa conclusionale.

Priva di pregio è infatti l'eccezione di inammissibilità dell'azione esperita dagli odierni attori in quanto la presente causa di merito sarebbe stata instaurata oltre il termine di novanta giorni dal deposito della C.T.U. resa all'esito del procedimento di A.T.P., come prescritto dall'art. 8, c. 3, L. 24/2017: invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalentemente invalso presso le corti di merito, e cui dà seguito anche questo tribunale, il rispetto del suddetto termine non integra una condizione di procedibilità della domanda, ma consente semplicemente di salvare gli effetti sostanziali e processuali dell'originario ricorso per A.T.P. (ad esempio, gli effetti sostanziali relativi a situazioni di prescrizione e di decadenza, oppure gli effetti processuali della *perpetuatio jurisdictionis* ex art. 5 c.p.c.) che tuttavia non sono stati oggetto di rilievo in concreto nelle difese della società convenuta.

Priva di pregio è altresì l'eccezione di inutilizzabilità della C.T.U. resa in fase di A.T.P. perché il successivo giudizio si merito sarebbe stato instaurato a prescindere dalla stessa, ossia con le forme dell'atto di citazione e previo assolvimento della condizione di procedibilità rappresentata dal tentativo di mediazione: invero, tutte le parti dell'odierno giudizio hanno partecipato alle operazioni peritali dell'A.T.P. in questione, avente ad oggetto il medesimo *thema probandum ac decidendum* della presente

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-669

controversia, per cui non si profila alcuna inutilizzabilità, tenuto conto anche della possibilità del giudice di valutare quale prova atipica, secondo il suo prudente apprezzamento, anche le C.T.U. rese in altri giudizi e tra terze parti.

Priva di previo è infine l'eccezione, nel merito, di inoperatività della garanzia assicurativa con riguardo alle spese di causa, poiché l'ente assicurato avrebbe sostenuto spese legali e tecniche estranee alla previa intesa con l'assicuratore, ai sensi del quarto comma della clausola 11 della polizza in atti: la menzionata clausola è infatti nulla, o comunque inefficace, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1917, c. 3, c.c. e dell'art. 1932 c.c.

In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di *Controparte_1*, con diritto di manleva anche *in parte qua* nei confronti di *Controparte_2* e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa sulla base del *decisum* (da € 520.000 a € 1.000.000) e non del *petitum* (all'evidenza rientrante nello scaglione da € 1.000.000 a 2.000.000, nonostante la dichiarazione di valore indeterminato della domanda), da liquidarsi comunque nei limiti dell'importo richiesto con la nota spese allegata alla memoria di replica finale.

Le spese dell'integrazione di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente. In ordine alle ulteriori spese di causa, gli attori hanno diritto alla rifusione di quanto richiesto in atti, ossia € 545,00 per l'introduzione del giudizio ed € 1.500,00 per il compenso del C.T.P. incaricato per la fase dell'integrazione peritale disposta in corso di causa, oneri accessori di legge inclusi (a tale importo dovendo essere ridotto il compenso richiesto dal C.T.P. medesimo – cfr. doc. 5 attoreo – in considerazione di un'equa valutazione dell'effettivo impegno professionale profuso, tenuto conto dell'importo liquidato al Collegio Peritale nominato in ausilio al Giudice e tenuto altresì conto di quanto disposto dall'art. 192 c.p.c.).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

1. condanna *Controparte_1* a corrispondere:
 - a *Parte_1* la somma di € 177.609,09 a titolo di risarcimento del complessivo danno non patrimoniale, oltre interessi corrispettivi al tasso legale decorrenti dalla data della

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-669

presente pronuncia fino al saldo effettivo;

- a *Parte_4* la somma di € 169.075,84 a titolo di risarcimento del complessivo danno non patrimoniale, oltre interessi corrispettivi al tasso legale decorrenti dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo;
- a *Parte_2* la somma di € 169.075,84 a titolo di risarcimento del complessivo danno non patrimoniale, oltre interessi corrispettivi al tasso legale decorrenti dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo;
- a *Parte_3* la somma di € 55.578,51 a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, oltre interessi corrispettivi al tasso legale decorrenti dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo;
- a *Persona_1* in persona dei genitori *Parte_4* e *Parte_5* che sulla stessa esercitano la responsabilità genitoriale, la somma di € 55.578,51 a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, oltre interessi corrispettivi al tasso legale decorrenti dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo;
- a *Parte_1*, a *Parte_4*, a *Parte_2* e a *Parte_5* in solido tra loro, la somma di € 8.674,47 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale descritto in parte motiva, oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo;
- a *Parte_1* la somma di € 4.448,86 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le sostenute spese funerarie, oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo;

2. condanna *Controparte_2* a tenere indenne *Controparte_1* del pagamento cui questa risulta tenuta in forza di quanto disposto al precedente punto sub 1), salva l'applicazione della franchigia indicata in polizza;
3. condanna *Controparte_1* a rifondere in favore di *Parte_1*, di *Parte_2*, di *Parte_3* di *Parte_4* e di *Parte_5* questi ultimi in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale su *Persona_1* tutti in solido tra loro, le spese di lite, liquidate in € 2.045,00 per esborsi e in € 29.193,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-669

4. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di *Controparte_1*, condannando lo stesso a rifondere agli attori quanto eventualmente da questi versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.;
5. condanna *Controparte_2* a tenere indenne *Controparte_1* del pagamento cui questa risulta tenuta in forza di quanto disposto ai precedenti punti sub 2) e sub 3).

Così deciso in Vicenza, il 5 novembre 2024.

Il Giudice

Dott.ssa Aglaia Gandolfo

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-669